

Roma, 2 aprile 2010



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 Roma*

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ' ISPETTIVA

Prot. 25/I/0006208

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – personale impiegato nei servizi di ristorazione su treni – computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di riserva – art. 5, comma 2, L. n. 68/1999.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 5, comma 2, L. n. 68/1999.

In particolare, si chiede se le imprese che impiegano personale con la qualifica di cameriere di bordo per l'esecuzione di un appalto di servizi avente ad oggetto l'attività di ristorazione su treni, possano escludere tale specifica categoria di lavoratori dal computo della base occupazionale, ai fini della determinazione della quota di riserva di cui all'art. 3 della medesima Legge. L'interpellante precisa che la prestazione lavorativa è resa a bordo treno e consiste nella vendita di generi alimentari mediante l'utilizzo di un carrello di servizio.

In ordine alla questione prospettata, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'art. 5, comma 2, della L. n. 68/1999 stabilisce che i datori di lavoro pubblici e privati, operanti nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, possono escludere dal computo della base occupazionale, per il calcolo della quota di riserva di cui all'art. 3, il personale viaggiante e navigante. La disposizione fa inoltre espreso riferimento al settore del trasporto negli impianti a fune, limitatamente al personale viaggiante e al settore dell'edilizia, limitatamente al personale di cantiere e agli addetti al trasporto.

Ciò premesso si evidenzia che, ai fini della corretta applicazione della norma, non suscettibile d'interpretazione analogica in quanto derogatoria del citato art. 3, risulta necessario verificare, innanzitutto, se le imprese fornitrici del servizio di ristorazione su treni possono essere inquadrate in uno dei settori tassativamente indicati, in particolare in quello del trasporto terrestre; in secondo

luogo – e solo nel caso in cui l'azienda rientri in tale settore – se il personale impiegato a bordo treno per la vendita di generi alimentari possa essere qualificato personale “viaggiante”, ferme restando le definizioni di cui all'interpello n. 57/2009 e interpello n. 1/2010.

Con gli stessi, infatti, si è chiarito che rientrano nel settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, con conseguente esclusione dall'obbligo di assunzione ex art. 3, limitatamente al personale viaggiante, i **datori di lavoro**, pubblici e privati, esercenti attività di trasferimento di persone e di cose da un luogo ad un altro, qualora l'appartenenza a detto settore risulti dall'iscrizione nel registro di cui all'art. 2188 c.c..

Per quanto concerne la definizione di **personale viaggiante**, ai fini della Legge in esame, è opportuno richiamare, invece, il contenuto dell'interpello n. 1/2010, nella parte in cui si precisa che appartengono a tale categoria “*i lavoratori mobili del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre, nonché quei lavoratori del settore dell'autotrasporto, adibiti normalmente e prevalentemente ad attività itineranti in misura almeno pari al 51% dell'orario di lavoro settimanale svolto*”.

Alla luce dei principi sopra esposti, si ritiene dunque che il personale occupato con la qualifica di cameriere di bordo per l'esecuzione di un appalto di servizi, avente ad oggetto l'attività di ristorazione su treni, **non possa essere escluso dal computo della base occupazionale** ai fini del calcolo della quota di riserva. Ciò in quanto l'azienda appaltatrice del servizio di ristorazione, datore di lavoro del suddetto personale, non risulta inquadrabile nel settore del trasporto e pertanto non soddisfa le condizioni tassativamente richieste dal citato art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

SC/FL